Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale " n. 153 del 4 luglio 1933-XI
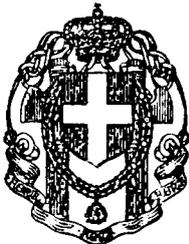
REGIO DECRETO 27 giugno 1933, n. **703**.

Norme per la liquidazione delle pensioni presso l'Amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti.

REGIO DECRETO 28 giugno 1933, n. **704**.

Norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni.

REGIO DECRETO 27 giugno 1933, n. 703.

Norme per la liquidazione delle pensioni presso l'Amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 31 della legge 3 aprile 1933, n. 255;

Sentita la Corte dei conti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La liquidazione delle pensioni, degli assegni e delle indennità per una sola volta, nonchè il riscatto dei servizi ai fini di quiescenza, già affidati alla Corte dei conti, sono trasferiti all'Amministrazione.

Art. 2.

All'atto della cessazione dal servizio, l'Amministrazione provvede d'ufficio alla liquidazione delle indennità, degli assegni o delle pensioni spettanti agli impiegati o alle loro famiglie.

Per le pensioni di riversibilità a favore delle famiglie dei pensionati e per le pensioni e gli assegni privilegiati, diretti o indiretti, si provvede su domanda degli interessati.

Art. 3.

I provvedimenti di concessione e quelli con i quali si respinge una domanda di riscatto, pensione, assegno o indennità, sono adottati con decreto del Ministro preposto all'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipende.

I provvedimenti di cui al comma precedente, per i magistrati e gli impiegati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, per il personale dell'Avvocatura dello Stato e per gli appartenenti alla M. V. S. N., sono disposti con decreto del Capo del Governo.

Il Senato del Regno provvede alla liquidazione e al pagamento delle pensioni e delle indennità per il trattamento di quiescenza del proprio personale.

Per gli impiegati della Camera dei deputati provvede il Ministro per le finanze.

In caso di pensioni miste, se l'impiegato sia passato dallo Stato ad altro ente, il riscatto e la liquidazione sono adottati dall'Amministrazione, dalla quale egli dipendeva al momento del passaggio.

Per i personali non aventi qualità di impiegati dello Stato, i provvedimenti di riscatto e di liquidazione sono adottati dall'Amministrazione, cui è demandata la tutela o la vigilanza sull'ente dal quale essi dipendono.

Le Amministrazioni di cui ai commi precedenti provvedono anche a favore delle famiglie degli impiegati morti in servizio o in pensione.

Art. 4.

I decreti, con i quali si concedono o si negano pensioni privilegiate od assegni privilegiati, sono emessi dal Ministro competente, sentito un Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, composto di un consigliere della Corte di cassazione, di un consigliere di Stato, di un consigliere della Corte dei conti, di due funzionari del Ministero delle finanze di grado non inferiore al sesto e di un ufficiale medico di grado non inferiore al sesto. Prende parte, inoltre, alle sedute del Comitato, con voto deliberativo, un funzionario di grado non inferiore al sesto, dell'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipendeva.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Capo del Governo, su designazione, rispettivamente, del primo presidente della Corte di cassazione, del presidente del Consiglio di Stato, del presidente della Corte dei conti e dei Ministri competenti. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Durante l'incarico continuano ad esercitare le loro normali funzioni.

Tra i predetti componenti il Capo del Governo sceglie il Presidente. Con le norme indicate nel precedente comma viene nominato un supplente per ciascuno dei componenti stessi.

Art. 5.

Il Ministro, quando non intenda adottare il parere del Comitato, di cui all'articolo precedente, fa risultare nel decreto i motivi del suo dissenso.

Art. 6.

Il giudizio del Ministro e il parere del Comitato, circa la causa di servizio e il diritto a pensione o assegno privilegiato, non sono vincolati dalle dichiarazioni o riconoscimenti contenuti nei relativi atti amministrativi o sanitari.

Art. 7.

I documenti di stato civile, personali e di famiglia richiesti per la liquidazione del trattamento di quiescenza, sia diretto che indiretto, nonchè quelli relativi a precedenti servizi prestati, devono essere raccolti dal capo del personale di ciascuna Amministrazione durante il periodo di servizio dei proprî dipendenti.

Costituisce infrazione disciplinare la inosservanza della disposizione di cui al precedente comma.

Art. 8.

Il decreto relativo al trattamento di quiescenza può essere modificato o revocato d'ufficio o a domanda degli interessati, prima che sia trascorso il termine per il ricorso di cui al successivo art. 14.

Fermo il disposto dell'articolo seguente e salve le decadenze di legge, il Ministro può sempre, modificando o revocando il primitivo decreto, disporre sul trattamento di quiescenza, quando dall'interessato sia presentata una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del primitivo provvedimento.

Art. 9.

Trascorso il termine di cui al successivo art. 14, il decreto è revocato o modificato quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio;

b) vi sia stato errore nel computo del servizio o nel calcolo del prezzo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare delle pensioni, assegni o indennità;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del decreto;

d) la liquidazione sia stata effettuata o il decreto emesso sopra documenti falsi.

La revoca o modifica può essere proposta di ufficio o chiesta dagli interessati.

Il termine per la revoca o modifica prevista dai commi precedenti è di tre anni dalla registrazione del decreto o, rispettivamente, dalla comunicazione di esso agli interessati. Però, nei casi di cui alle precedenti lettere *c*) e *d*) la proposta o domanda sarà ammessa anche se scaduto detto termine, ma non oltre trenta giorni dal rinvenimento dei nuovi documenti o dalla notizia venuta al ricorrente o all'Amministrazione della riconosciuta falsità dei documenti, salvi, in ogni caso, gli effetti della prescrizione trentennale.

Art. 10.

La proposta dell'ufficio o la domanda di una delle parti per la revoca o modifica di cui ai precedenti articoli 8 e 9, quando il Ministro non le ritenga inammissibili, sono comunicate a tutte le altre parti interessate, a disposizione delle quali vengono anche posti, per il periodo di trenta giorni dopo quello della comunicazione, gli atti relativi, affinchè ne prendano visione e presentino, ove lo credano, le loro deduzioni.

Decorso il termine di trenta giorni, il Ministro emette il suo decreto sulla proposta o sulla domanda.

Art. 11.

Nei casi in cui, al momento della cessazione dal servizio, non sia possibile provvedere immediatamente alla liquidazione della pensione, diretta o indiretta, od altro assegno continuativo, viene liquidata la pensione o l'assegno provvisorio eventualmente spettante in base ai soli servizi accertati.

Art. 12.

La Corte dei conti esercita il riscontro di legittimità sui decreti relativi alla liquidazione definitiva delle pensioni, assegni e indennità, accertando che sussistano le condizioni stabilite dalle leggi, sia per l'acquisto del diritto che per la natura e la misura dell'assegno liquidato e per il relativo godimento e pagamento.

Sono anche sottoposti al riscontro di legittimità della Corte dei conti i decreti con i quali si provvede al riscatto dei servizi ai fini di quiescenza.

L'apprezzamento circa la causa di servizio, e, se del caso, circa le condizioni economiche richieste per il diritto a pensione privilegiata, è insindacabile in sede di riscontro di legittimità.

I decreti di liquidazione delle pensioni privilegiate sono comunicati, insieme con i documenti degli accertamenti sanitari e amministrativi della causa di servizio, e, ove del caso, delle condizioni economiche, al procuratore generale, che può produrre ricorso alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 14.

Art. 13.

Il decreto, con il quale si concede o si nega il trattamento di quiescenza, normale o privilegiato, è comunicato all'interessato a mezzo del podestà del Comune di residenza.

Ove non sia possibile comunicare il decreto alla persona dell'interessato, la comunicazione è fatta ad una persona di famiglia o addetta alla casa di lui o al suo servizio, che sia capace di riceverla.

Nei casi di pensioni miste, il decreto è inoltre notificato agli enti interessati a mezzo dell'ufficiale giudiziario.

Per gli Istituti amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, il decreto è comunicato in via amministrativa alla Direzione generale medesima, che ne rilascia ricevuta.

I provvedimenti sul riscatto dei servizi, adottati durante la carriera dell'impiegato, sono comunicati all'interessato dalla propria Amministrazione.

Art. 14.

Entro novanta giorni dalla data della comunicazione o notificazione del decreto di concessione o di rifiuto della pensione, dell'assegno o dell'indennità, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti.

Il procuratore generale presso la Corte dei conti può presentare ricorso, entro novanta giorni dalla data di registrazione del decreto di liquidazione.

In materia di riscatto dei servizi, il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza, nei termini stabiliti dai due commi precedenti.

Il ricorso non è ammesso contro le liquidazioni provvisorie.

Art. 15.

Non è ammesso il ricorso contro la liquidazione dell'indennità, per chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui all'art. 14.

Rimane sospeso il pagamento dell'indennità per chi abbia presentato ricorso ai fini del conseguimento della pensione, fino alla decisione del ricorso. Il Ministro, però, su domanda dell'interessato e quando si verifichino circostanze degne di considerazione, può consentire il pagamento di una parte dell'indennità stessa, in misura non superiore alla metà del suo ammontare.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 16.

I provvedimenti amministrativi, relativi all'applicazione del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, sono deferiti alle amministrazioni competenti.

Sui ricorsi non ancora definiti e su quelli eventualmente prodotti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, giudica la Sezione giurisdizionale per le pensioni della Corte dei conti, con le norme e forme di cui al R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431.

Art. 17.

Con le stesse norme e con le stesse forme di cui al presente decreto, i Ministri competenti provvedono ai casi di modifica o revoca delle deliberazioni a suo tempo adottate dalla Sezione IV della Corte dei conti, in materia di trattamento di quiescenza.

Art. 18.

Gli atti inerenti alla liquidazione delle pensioni e delle indennità e al riscatto dei servizi, sui quali non sia stato ancora adottato un provvedimento definitivo alla entrata in vigore del presente decreto, sono trasmessi dalla Corte dei conti ai Ministeri competenti per l'ulteriore corso, che si svolgerà senza che le parti interessate debbano presentare apposita istanza.

Art. 19.

I provvedimenti di pensione e degli altri assegni di quiescenza, che si liquidano in base alle norme del cessato regime austro-ungarico, sono adottati dalle autorità centrali o provinciali, già competenti secondo le norme medesime.

Il trattamento di quiescenza spettante secondo le norme dell'ex Stato libero di Fiume e dell'antico Regno di Ungheria è liquidato dal prefetto di Fiume.

Il trattamento spettante agli agenti ferroviari (e loro famiglie) provenienti dalla compagnia delle ferrovie meridionali, dalle ferrovie dello Stato austriache e dalle ferrovie dello Stato ungheresi, è liquidato dal Ministro per le comunicazioni.

Il riscatto dei servizi è disposto dall'autorità competente alla liquidazione delle pensioni.

A favore delle famiglie degli impiegati della Real Casa e di quelli della Casa di S. A. R. il Duca di Genova, le cui pensioni passarono a carico del bilancio dello Stato, provvede il Ministro per le finanze.

Lo stesso Ministro per le finanze provvede per le famiglie degli impiegati degli antichi Governi italiani.

La Corte dei conti esercita, sui provvedimenti, di cui al presente articolo, il riscontro previsto dall'art. 12.

Contro i provvedimenti di cui ai precedenti commi è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, a norma dell'art. 14.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il 16 luglio 1933.

Con altro decreto saranno stabilite le norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 334, *foglio* 22. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 giugno 1933, n. 704.

Norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 3 aprile 1933, n. 255;
Visto il decreto Reale 27 giugno 1933, n. 703;
Sentita la Corte dei conti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

All'atto dell'ammissione in posto di ruolo, l'impiegato (intendendosi con l'espressione generica di impiegato sia gli impiegati civili che i militari e i salariati) deve dichiarare per iscritto se e quali servizi abbia in precedenza prestati allo Stato e ad altri Enti. La dichiarazione, anche se negativa, viene allegata al fascicolo personale dell'interessato.

Entro sei mesi dall'assunzione in servizio dell'impiegato, è effettuata la raccolta dei documenti relativi a quei precedenti servizi civili e militari che, a norma di legge, debbano ricongiungersi col servizio statale, nonchè dei documenti di stato civile, personali e di famiglia, occorrenti per la liquidazione della pensione, sia diretta che di riversibilità.

I documenti di stato civile, per le successive variazioni, sono acquisiti al fascicolo personale a mano a mano che le variazioni stesse si verificano.

Alla raccolta di tutti gli atti indicati ed alla loro conservazione nei fascicoli dei singoli impiegati provvede il capo del personale della rispettiva Amministrazione.

Art. 2.

Nello stato di servizio, sotto le rubriche « Servizi non di ruolo prestati allo Stato » e « Servizi prestati ad altri Enti », deve essere indicata la data d'inizio e di cessazione di ciascuno dei servizi, di cui all'articolo precedente, con gli estremi relativi ai documenti che ne comprovano la prestazione e alle disposizioni che ne ammettono la valutabilità o la ricongiunzione ai servizi di ruolo, ai fini di pensione.

Nello stesso stato di servizio, sotto la rubrica « Servizi di ruolo », sono indicati, sempre in ordine cronologico e con le date di inizio e di cessazione, tutti i servizi di ruolo resi allo Stato, con le variazioni concernenti gli stipendi, le promozioni, le aspettative, le disponibilità, le punizioni disciplinari e, in genere, ogni atto relativo allo stato economico e giuridico dell'impiegato, che possa avere influenza ai fini di pensione.

Sarà indicato nello stato di servizio, ove ne sia il caso, se il matrimonio del militare o dell'impiegato civile fu contratto con l'assentimento richiesto dalle vigenti leggi o se intervenne sanatoria.

Sono pure indicate, nello stato di servizio, le posizioni di servizio disagiato, insalubre, coloniale o che comunque diano luogo, nel calcolo ai fini di pensione, a speciale valutazione del servizio, a riduzione o ad esclusione del medesimo.

Di ciascun atto registrato alla Corte dei conti devono essere indicati gli estremi di registrazione.

CAPO II.

Riscatto dei servizi.

Art. 3.

L'impiegato che, anteriormente all'assunzione in posto di ruolo, abbia prestato servizio valutabile in pensione previo riscatto e intenda chiederne il riconoscimento, deve, con la domanda diretta al capo dell'Amministrazione, produrre i documenti inerenti al servizio stesso.

Il capo del personale ha cura di completare la documentazione necessaria per la emissione del relativo provvedimento.

Art. 4.

Il riscatto del servizio è limitato al periodo che risulti efficace alla data in cui viene adottato il provvedimento.

Esso è disposto con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 5.

Il decreto con il quale si concede il riscatto, oltre la citazione delle disposizioni applicate, il cognome, il nome, la paternità, la data di nascita del titolare e la qualifica del medesimo, deve indicare i periodi di servizio dei quali venne chiesto il riscatto e, per ciascuno di essi, la parte ammessa e quella non ammessa a riscatto.

Nel decreto sono brevemente indicati i motivi, per i quali in tutto o in parte non si accoglie la domanda dell'interessato, sia che si tratti di servizi privi dei requisiti di legge o di servizi utili di per sè a pensione.

Nel decreto è stabilito, altresì, il contributo dovuto per il riscatto ed è specificato lo stipendio preso a base per la liquidazione, con la relativa percentuale, nonchè il numero delle rate nelle quali venga ripartito il debito a carico dell'impiegato, da corrispondersi a cominciare dal mese successivo alla data di registrazione del decreto.

Il riscatto richiesto dall'impiegato al momento della cessazione dal servizio, o dai suoi aventi causa, è disposto con lo stesso decreto di concessione del trattamento di quiescenza.

Art. 6.

Il decreto di riscatto o di riconoscimento dei servizi, di cui agli articoli precedenti, è allegato al fascicolo personale dell'impiegato ed è annotato nel suo stato di servizio, a margine della indicazione relativa a ciascun periodo riscattato o riconosciuto utile.

Nello stato di servizio è presa nota anche del contributo di riscatto dovuto dall'impiegato, e dei pagamenti effettuati con ritenute sullo stipendio o sulla paga, in conto del debito stesso.

All'atto della cessazione dal servizio, la parte del debito ancora insoluta è trattenuta sulla indennità e sulla pensione diretta liquidata.

Quando la cessazione dal servizio avvenga per la morte dell'impiegato, le quote del contributo non ancora soddisfatte, nella misura ridotta a norma di legge, sono ricuperate sulla pensione dovuta alla vedova od agli orfani.

CAPO III.

Liquidazione del trattamento normale di quiescenza.

SEZIONE 1ª — *Trattamento diretto.*

Art. 7.

Insieme con l'atto di cessazione dal servizio, l'ufficio centrale o la direzione generale, da cui l'impiegato amministrativamente dipende, predispone il decreto di liquidazione della pensione, assegno o indennità, cui l'interessato abbia diritto.

Art. 8.

Se al momento della cessazione dal servizio o della morte dell'impiegato, non risulti sufficiente la documentazione di tutti i servizi resi o di eventuali aumenti di favore, si liquida, in via provvisoria, la pensione spettante, diretta o indiretta, in base ai soli servizi accertati, con riserva di adottare il provvedimento definitivo non appena completata la documentazione.

Nello stesso modo si provvede quando il decreto di liquidazione definitiva non possa aver corso immediato.

Art. 9.

Quando sia stata avanzata domanda di pensione privilegiata, sulla quale non sia possibile provvedere sollecitamente, è liquidata la pensione per anzianità di servizio, con riserva di nuovo provvedimento, da emanarsi dopo compiuti i prescritti accertamenti.

Se, però, all'interessato, in ragione degli anni di servizio, spetta indennità per una volta tanto, la relativa liquidazione è disposta col decreto, con cui venga respinta la domanda di pensione privilegiata, salva la concessione di un acconto in misura non eccedente la metà della indennità stessa.

Art. 10.

Il decreto relativo alla cessazione dal servizio e quello concernente il trattamento definitivo di quiescenza, devono essere, di regola, trasmessi contemporaneamente alla Corte dei conti, per la prescritta registrazione.

È trasmesso nello stesso tempo alla Corte dei conti, per il riscontro e la registrazione, il ruolo di pagamento della pensione definitiva od altro assegno continuativo, sul quale la Ragioneria centrale presso il Ministero avrà apposto un numero progressivo e il numero del decreto di concessione.

Il ruolo di pagamento della pensione provvisoria è comunicato alla Corte dei conti agli effetti del riscontro consuntivo.

L'Amministrazione può provvedere alla concessione del trattamento definitivo o provvisorio, anche con lo stesso decreto Ministeriale che dispone la cessazione dal servizio.

In tal caso il decreto deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 40.

Art. 11.

Al decreto di liquidazione del trattamento di quiescenza diretto, devono essere allegati i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita dell'impiegato;

2° copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Il foglio matricolare, relativo al servizio militare eventualmente prestato dagli impiegati civili e dai salariati, è rilasciato dalla competente Amministrazione militare. Le copie dello stato di servizio e del foglio matricolare devono contenere la dichiarazione della loro perfetta conformità all'originale e della inesistenza di altre variazioni o interruzioni all'infuori di quelle indicate durante tutto il servizio dell'impiegato.

Sulle copie viene apposta la data, la firma del capo del personale responsabile e il suggello d'ufficio.

Art. 12.

Nei casi di assegni di riposo ad onere ripartito fra lo Stato ed uno o più istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, ciascun istituto determina contabilmente la quota a suo carico secondo le proprie leggi, comunicandone l'importo al Ministero competente a provvedere al conferimento del trattamento di quiescenza complessivo e al riparto fra lo Stato e la Direzione generale predetta.

La comunicazione, di cui al comma precedente è fatta di iniziativa della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, se l'impiegato sia cessato definitivamente dal servizio mentre era iscritto ad uno degli istituti di previdenza da essa amministrati; è fatta, invece, su richiesta dell'Amministrazione competente alla liquidazione, in tutti gli altri casi.

Art. 13.

All'atto della cessazione dal servizio di ogni salariato, la Amministrazione competente, prima di provvedere alla liquidazione della pensione, chiede all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale gli elementi necessari a determinare i diritti del pensionando verso l'Istituto medesimo per l'assicurazione obbligatoria e per quella facoltativa.

Art. 14.

Salvo il disposto del seguente art. 15, nei casi in cui la decorrenza della pensione di Stato coincida con quella di una pensione di invalidità e vecchiaia, dovuta al salariato dall'Istituto nazionale, di cui al precedente art. 13, per assicurazione obbligatoria, l'ammontare della pensione di invalidità e vecchiaia è dedotto, a norma di legge, dalla pensione di Stato, apponendo nel decreto Ministeriale di concessione l'avvertenza seguente: « Verso detrazione della rendita per assicurazione obbligatoria nella quota-parte di L. . . . . .

(Assicurazione obbligatoria L. . . . . . ., meno il contributo dello Stato L. 100) ».

Art. 15.

Nei casi in cui la data di decorrenza della pensione di Stato non coincida con quella dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e quando, pur coincidendo le due date, il salariato abbia servizi con assicurazione obbligatoria non resi allo Stato, oppure il servizio statale con assicurazione obbligatoria non sia, in tutto o in parte, valutabile per la pensione di Stato, si deduce dalla pensione di Stato — a norma di legge — la quota teorica della pensione di invalidità e vecchiaia, apponendo nel decreto la seguente avvertenza:

« Dalla data del compimento del 65° anno di età da parte del concessionario, o prima, nei casi contemplati dall'articolo 20 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383, il Tesoro deduca dalla pensione statale la quota-parte della pensione di invalidità e vecchiaia in L. . . . ., liquidata a norma degli articoli 18 e seguenti del decreto stesso ».

La stessa avvertenza è apposta nel ruolo di pagamento.

Art. 16.

Per quanto concerne i diritti inerenti all'assicurazione facoltativa, se il salariato vi sia stato iscritto in forza di legge o di regolamento, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale chiuderà il conto individuale e la rendita relativa sarà integralmente detratta dalla pensione di Stato, salvo il disposto del successivo comma.

Nei casi in cui il salariato, che, per legge, avrebbe dovuto essere iscritto all'assicurazione facoltativa nel ruolo della mutualità, sia stato invece iscritto nel ruolo dei contributi riservati, sarà effettuata la detrazione — a norma di legge — come se il salariato fosse stato iscritto nel ruolo della mutualità, apponendo nel decreto Ministeriale di concessione la seguente avvertenza:

« La quota a carico dello Stato corrisponde alla differenza fra la pensione integrale e il totale della pensione che sarebbe spettata al concessionario, qualora fosse stato iscritto nei ruoli della mutualità dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, e della rendita di L. . . . . per assicurazione obbligatoria.

Art. 17.

Quando la liquidazione della pensione di Stato avvenga prima che il salariato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, l'amministrazione competente trasmette all'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale una copia del decreto di liquidazione, registrato alla Corte dei conti, per gli adempimenti cui l'Istituto medesimo è tenuto per legge.

Sezione 2ª. — *Trattamento indiretto e di riversibilità.*

Art. 18.

Nei casi di morte in servizio, l'ufficio centrale o la direzione generale competente predispone il decreto di liquidazione di quanto spetta alla vedova e agli orfani dell'impiegato.

Al decreto di liquidazione, da trasmettersi per la registrazione alla Corte dei conti, dovranno essere allegati, oltre i documenti di cui all'articolo 11:

1° gli estratti degli atti di nascita della vedova e degli orfani, aventi diritto;

2° la copia o l'estratto dell'atto di matrimonio o, in caso di orfani legittimati per decreto Reale, l'originale o la copia di questo;

3° la copia o l'estratto dell'atto di morte del marito o padre, e, per gli orfani soli, o orfani di impiegata civile o di salariata, copia dell'atto di morte della madre;

4° un atto giudiziale di notorietà o un certificato municipale, dal quale risulti se fu o no pronunciata contro la vedova, per sua colpa, sentenza di separazione personale e, nell'affermativa, se la sentenza passò in giudicato, ed inoltre, se i coniugi convissero insieme nell'ultimo periodo di vita del marito. Dallo stesso o da un altro consimile atto, dovrà risultare la situazione della famiglia dell'impiegato, al giorno della sua morte, con la indicazione della data di nascita e dello stato civile di ciascuno dei componenti e se i figli dell'ultimo o di precedente matrimonio convivano o no con la madre o matrigna.

Art. 19.

La vedova e gli orfani degli impiegati morti in pensione devono presentare domanda all'amministrazione che provvide alla liquidazione del trattamento diretto.

Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4° del precedente art. 18.

Art. 20.

Gli orfani di madre, morta in godimento di pensione di riversibilità, devono produrre, insieme con la domanda e con i documenti di cui all'articolo precedente, l'estratto dell'atto di morte della madre e un certificato municipale, o un atto giudiziale di notorietà, dal quale risulti la situazione della famiglia al giorno della morte della madre.

Nel caso di orfani che chiedano la pensione per passaggio ad altre nozze della vedova pensionata, occorre presentare l'atto del nuovo matrimonio.

Art. 21.

Gli orfani, che si separassero dalla vedova posteriormente alla concessione della pensione vedovile, devono presentare domanda di pensione, allegandovi un atto giudiziale di notorietà o un certificato municipale, dal quale risulti che essi vivono separati dalla vedova. Dallo stesso atto deve risultare il giorno in cui avvenne la separazione.

Art. 22.

La moglie ed i figli di un assente, per conseguire temporaneamente la pensione che possa loro competere, devono presentare, insieme con la domanda, copia autentica della sentenza, passata in giudicato, che dichiara l'assenza del rispettivo dante causa.

Se l'assente ritorna o è provata la sua esistenza, il pagamento della pensione viene sospeso, salvi i provvedimenti definitivi dell'Amministrazione.

Qualora successivamente fosse constatata la morte dell'impiegato o pensionato, dovrà presentarsi nuova istanza per il trattamento definitivo.

Art. 23.

In tutti i casi di liquidazione a favore di orfani soli o separati dalla vedova, deve essere prodotta la prova della rappresentanza legale.

La stessa prova deve essere prodotta per i dementi.

Art. 24.

La moglie ed i figli dell'impiegato che, per effetto di condanna penale, abbia perduto il diritto alla pensione o il godimento della stessa o che si trovi sospeso dall'esercizio di questi diritti, oltre i documenti indicati per i singoli casi negli articoli precedenti, devono produrre copia autentica della sentenza di condanna, passata in giudicato.

Art. 25.

Nei casi di perdita o di sospensione del diritto a pensione da parte del salariato e di conseguente concessione di pensione alla moglie o ai figli di lui, viene apposta sul decreto Ministeriale l'avvertenza relativa alla detrazione della pensione di invalidità e vecchiaia, che si effettua nei confronti della moglie e dei figli, finchè il salariato sia in vita.

CAPO IV.

Trattamento privilegiato.

Art. 26.

L'impiegato, che ritenga di aver diritto a trattamento privilegiato, deve produrre apposita istanza all'Amministrazione competente, indicando i motivi sui quali è fondata la richiesta e tutte quelle circostanze di fatto, che, comunque, possano concorrere a facilitare gli accertamenti prescritti.

Eguale istanza motivata e circostanziata devono produrre le famiglie degli impiegati morti in servizio, quando ritengano che la morte sia dovuta a causa di servizio.

Art. 27.

I genitori, i fratelli e le sorelle del militare morto per causa di servizio devono presentare, a corredo della domanda di pensione:

1° l'estratto del proprio atto di nascita;

2° l'estratto dell'atto di nascita del figlio o fratello defunto;

3° l'atto di morte del militare;

4° l'atto di matrimonio dei genitori del militare;

5° una dichiarazione del podestà del Comune di residenza, dalla quale risulti se ai genitori o collaterali siano venuti a mancare, per la morte del militare, i necessari mezzi di sussistenza ai sensi di legge;

6° un atto giudiziale di notorietà o un certificato municipale, comprovante la situazione di famiglia del richiedente al giorno della morte del militare e che comprenda anche i figli non conviventi col padre e con la madre, la data di nascita e l'indicazione dello stato civile di ciascuno;

7° altro simile atto o certificato, comprovante che il militare non lasciò vedova o figli con diritto a pensione e, se la richiedente è la madre, che essa si trovi tuttora in stato vedovile;

8° un certificato medico dal quale risulti lo stato di salute del padre richiedente, quando questi non abbia raggiunto l'età prescritta dalla legge;

9° l'estratto dell'atto di morte del padre del militare o di entrambi i genitori, nel caso che la pensione sia richiesta dalla madre o dai collaterali. Se il padre sia morto e la madre sia passata a nuove nozze, i collaterali devono pre-

sentare altresì l'estratto dell'atto di matrimonio della madre;

10° i certificati dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette della circoscrizione di residenza dei richiedenti, dai quali risultino le pertinenze economiche dei richiedenti stessi.

Art. 28.

Sulla istanza per pensione privilegiata l'Amministrazione procede agli accertamenti prescritti, per stabilire se sussista la causa di servizio, e, nei casi di invalidità, a quale categoria debba ascriversi l'infermità con le norme fissate nei regolamenti sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali.

Per accertare se sussista il disagio economico voluto dalla legge per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata degli ascendenti o collaterali, l'Amministrazione assumerà informazioni a mezzo della Polizia tributaria, e, occorrendo, dell'Arma dei Reali Carabinieri, degli uffici di pubblica sicurezza, delle Regie prefetture e delle autorità municipali.

Art. 29.

Le funzioni di segretario del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie sono esercitate da un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione dello Stato.

Il segretario del Comitato coadiuva il presidente nella distribuzione e nell'ordine dei lavori e redige i verbali delle sedute, i quali sono da lui firmati e sottoposti al visto del presidente.

Art. 30.

L'Ufficio centrale o la Direzione generale competente, dopo aver compiuto le istruttorie, raccolti i documenti prescritti e provocato il parere del Consiglio di amministrazione e delle autorità sanitarie, trasmette tutti gli atti al Comitato per le pensioni privilegiate, con una relazione, nella quale sono riassunti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e medico-legali e quelle altre circostanze che possano fare ammettere od escludere il diritto al trattamento privilegiato.

La relazione concluderà con l'accoglimento o col diniego di concessione del trattamento privilegiato. Nel caso di proposta concessiva, sarà specificata altresì la misura e la durata del trattamento.

Art. 31.

Presso la segreteria del Comitato è tenuto un registro delle proposte di pensione privilegiata, trasmesse dalle varie Amministrazioni. Nel registro sono annotati il giorno di arrivo della proposta, il nome del richiedente e l'Amministrazione proponente: viene, inoltre, indicato se la proposta dell'Amministrazione e il parere del Comitato sono favorevoli o contrari alla concessione, e, infine, è fatta annotazione della data della emissione del parere e di quella della restituzione del fascicolo.

Art. 32.

Il presidente del Comitato designa un membro relatore, per ciascuna proposta.

I funzionari facenti parte del Comitato in rappresentanza dell'Amministrazione proponente non possono riferire sulle proposte dell'Amministrazione stessa.

Art. 33.

Nel giorno fissato dal presidente, il Comitato, sentito il rapporto del membro relatore, emette il suo parere motivato. Nel caso che il parere sia difforme, anche in parte, dalla proposta dell'Amministrazione, sono specificati i motivi del dissenso.

Il parere, firmato dal relatore, dal presidente e dal segretario, viene trasmesso con tutti gli atti, al Ministro proponente, il quale, con decreto motivato, dispone la concessione o il rifiuto del trattamento privilegiato richiesto.

Art. 34.

Per i militari giudicati permanentemente invalidi al servizio, per infermità dipendente dal servizio stesso, e ascrivibile alle prime otto categorie, l'Amministrazione provvede alla concessione della pensione od assegno spettante non appena sia stato espletato il procedimento di cui agli articoli precedenti.

Quando la cessazione dal servizio non sia precedentemente avvenuta, copia del decreto di concessione della pensione o assegno privilegiato, registrato alla Corte dei conti, è trasmessa all'ufficio competente a predisporre il relativo provvedimento, il quale è comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione.

CAPO V.

Atti e documenti per uso di pensione.

Art. 35.

Le domande di pensione e di riscatto dei servizi devono, conformemente al disposto della legge sulle tasse di bollo, essere redatte su competente carta da bollo.

Sono, invece, esenti da tassa di bollo i documenti occorrenti per la liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 36.

Gli atti di stato civile devono essere legalizzati dalla competente autorità civile ed ecclesiastica.

I certificati municipali di cui ai precedenti articoli 18, 20, 21 e 27 devono essere redatti a cura del podestà del Comune di residenza degli interessati, secondo le risultanze dei registri di stato civile e di anagrafe e sulla conforme dichiarazione sottoscritta da tre testimoni.

La legalizzazione degli atti di stato civile, salve le speciali disposizioni per gli atti provenienti dall'estero, viene eseguita gratuitamente.

Art. 37.

I documenti. di cui agli articoli precedenti, devono essere prodotti dagli interessati o dai loro rappresentanti quando non siano già in possesso dell'Amministrazione.

L'Amministrazione può sempre richiedere ai privati e alle autorità quelle notizie e quei documenti che ritenesse necessari ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 38.

I documenti, in base ai quali fu effettuata la liquidazione del trattamento di quiescenza, normale o privilegiato, devono essere uniti al decreto, che si trasmette alla Corte dei conti, per la prescritta registrazione.

Nei casi di trattamento privilegiato, saranno prodotti, ai fini del riscontro di legittimità, oltre il parere dell'apposito Comitato, quello del Consiglio di amministrazione e delle autorità sanitarie o dei collegi medico-legali e tutti gli altri atti relativi al trattamento privilegiato. Se questo è concesso ai genitori o ai collaterali del militare, dovranno essere prodotti gli atti relativi alle condizioni economiche degli interessati.

Art. 39.

Nel caso di riabilitazione del condannato, che avesse perduto il diritto o il godimento della pensione, dovrà essere unita alla istanza di liquidazione o di ripristino della pensione copia della sentenza di riabilitazione.

L'Amministrazione, dopo aver provocato, nei casi prescritti dalla legge, il parere della Commissione per il trattamento di quiescenza degli impiegati destituiti, adotta, con le stesse norme stabilite per i decreti di liquidazione di pensione, il relativo provvedimento, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

CAPO VI.

Decreti.

Art. 40.

I decreti con i quali il Capo del Governo e i Ministri concedono il trattamento di quiescenza diretto, sono redatti conformemente agli allegati *A* e *D* al presente decreto.

I decreti devono contenere il numero progressivo, la citazione delle leggi e dei decreti applicati, il cognome, il nome, la paternità, la qualifica, la data e il luogo di nascita del titolare o dei titolari della pensione, assegno o indennità, la somma liquidata, scritta a mano in cifre e in lettere, la decorrenza e la durata per gli assegni continuativi, nonchè le altre condizioni del godimento.

Devono essere, inoltre, indicati gli anni di servizio utili e i periodi od altri elementi non valutati, con i motivi, in breve, della non valutabilità, gli stipendi assunti nel calcolo della media pensionabile, nonchè il luogo in cui dovrà eseguirsi il pagamento.

Il decreto ordina, se del caso, l'imputazione delle somme già pagate in seguito a precedente liquidazione e delle somme da pagare per riscatto di servizi.

Quando si tratti di pensioni miste, devono essere indicati gli Enti, cui fanno carico le quote di pensione, assegno o indennità, e dev'essere specificato altresì il modo con cui fu provveduto al riparto dell'onere.

Nei casi in cui si provvede contemporaneamente alla liquidazione del trattamento di quiescenza ed al riscatto dei servizi, il decreto deve contenere, altresì, le indicazioni menzionate nel precedente art. 5.

Art. 41.

Il decreto di concessione di pensione, assegno o indennità, a favore delle famiglie di impiegati morti in servizio, è redatto in conformità all'allegato *B*, e deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo precedente, il cognome, il nome, la qualifica dell'impiegato, il legame di famiglia con il titolare o con i titolari della concessione, il cognome e nome dei figli e figliastri della vedova, con la data di nascita di ciascuno e, nei casi di non convivenza o di esistenza dei figli di precedente matrimonio, il nome del rappresentante legale degli orfani.

Art. 42.

Il decreto di concessione di pensione a favore delle famiglie dei pensionati è redatto in conformità all'allegato *C*, e deve contenere le indicazioni, di cui al secondo comma del precedente art. 40, oltre il cognome, nome e qualità dell'impiegato già in pensione, e le altre indicazioni di cui al precedente art. 41.

Nel decreto deve essere pure riportato l'ammontare della pensione diretta e la data e il numero della relativa concessione.

Art. 43.

I decreti, con i quali si concede o si nega il trattamento privilegiato, devono contenere l'esplicita menzione che fu sentito il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, e che il provvedimento è adottato in conformità o in parziale o totale difformità del parere del Comitato. Nel caso di difformità, anche parziale, è fatta menzione dei motivi di essa.

Nei provvedimenti concessivi è indicata, per le pensioni dirette, la categoria alla quale la infermità è stata riconosciuta ascrivibile.

I provvedimenti di rigetto dell'istanza sono motivati, con una succinta esposizione in fatto ed in diritto, delle ragioni per le quali la concessione è negata.

Art. 44.

A ciascun decreto concessivo di pensione, assegno o indennità è attribuito un numero progressivo per Ministero o per Azienda statale avente ordinamento autonomo.

Altro numero progressivo è attribuito a ciascun decreto negativo e a ciascun decreto relativo a riscatto di servizi.

Art. 45.

Tutti i decreti di liquidazione di pensioni, assegni o indennità o di riscatto di servizi, sono trasmessi alla Corte dei conti in originale e in duplice copia.

Non possono essere emessi decreti collettivi di riscatto di servizi, nè di liquidazione di pensioni indirette, nè di liquidazione di pensioni o indennità dirette, se siano miste o privilegiate.

Art. 46.

Nei casi di liquidazione di indennità per una sola volta e di assegni privilegiati di decima categoria, l'Amministrazione trasmette alla Corte dei conti, insieme col decreto di concessione, il relativo mandato di pagamento.

Art. 47.

Il decreto di concessione della pensione, dell'assegno o dell'indennità, appena registrato, è restituito, con tutti gli allegati, all'Amministrazione emittente.

Una delle due copie del decreto e la copia del ruolo di pagamento sono trattenute dalla Corte dei conti.

Il mandato relativo alla concessione di indennità o assegno per una sola volta è trasmesso al Ministero delle finanze, per l'ammissione a pagamento.

Art. 48.

Con lo stesso decreto di liquidazione di pensione o di altro assegno continuativo, sarà disposta, quando ne sia il caso, la concessione degli assegni mensili di caro viveri e di altri eventuali assegni accessori, per legge dovuti.

CAPO VII.

Pagamento degli assegni di quiescenza.

Art. 49.

L'indennità è pagata al titolare o al suo legale rappresentante, su presentazione della copia del decreto di concessione, registrato alla Corte dei conti.

L'ufficiale pagatore appone sulla copia del decreto il bollo relativo al pagamento effettuato e la restituisce all'interessato.

Art. 50.

L'Amministrazione competente alla liquidazione provvede, altresì, subito dopo la registrazione del decreto di pensione, o di altro assegno continuativo, da parte della Corte dei conti, alla emissione del certificato di iscrizione (libretto) e lo trasmette alla Ragioneria centrale presso il Ministero o presso l'Azienda statale con ordinamento autonomo, che, appostovi il numero progressivo del relativo ruolo di pagamento, lo spedisce, insieme con questo ed unitamente ad una copia del decreto di liquidazione, alla competente Intendenza di finanza, per l'esecuzione.

Art. 51.

Ciascuna Intendenza di finanza — Sezione Tesoro — conserva due distinte rubriche a schedario, per ordine alfabetico, riguardanti, l'una, le partite di stipendio, l'altra, le partite di pensione in corso di pagamento presso di essa, nonchè un registro di carico e scarico delle partite di pensione.

Art. 52.

L'Intendenza di finanza — Sezione Tesoro — ricevuto il ruolo di iscrizione di una pensione con il relativo certificato (libretto), accerta, in base alle rubriche a schedario, di cui all'articolo precedente, che a favore del titolare della pensione non sia iscritta presso di essa altra pensione o stipendio, prende nota del ruolo di iscrizione nel registro indicato nell'articolo precedente e, quindi, provvede all'invio del certificato di iscrizione (libretto) al Comune di residenza del pensionato, con l'apposita lettera a stampa conforme al modello allegato *I*, dandone avviso all'interessato.

Nel caso, invece, che risulti in corso di pagamento altro assegno di attività o di quiescenza a favore del titolare della pensione, l'Intendenza di finanza sospende il pagamento della nuova pensione, in attesa di provvedimenti dalla competente Amministrazione centrale.

Art. 53.

Il podestà, direttamente o a mezzo di un funzionario del Comune, da lui delegato, accerta l'identità personale del titolare del libretto e che sussistano le condizioni alle quali sia subordinato il godimento della pensione; quindi consegna al pensionato il certificato di iscrizione, ritirandone ricevuta, che viene da lui autenticata. È pure da lui autenticata, con la propria firma e col suggello del Municipio, la firma e la fotografia del pensionato sul certificato di iscrizione.

Nel caso che il pensionato non sappia o non possa firmare, la consegna del certificato di iscrizione avrà luogo alla presenza di due testimoni che convalidano con la propria firma il segno di croce del pensionato, tanto sulla ricevuta, quanto sul certificato di iscrizione.

Per i minori e i dementi il certificato di iscrizione è consegnato, con le modalità indicate nel comma precedente, al loro legale rappresentante, la cui fotografia viene autenticata, in luogo di quella del pensionato.

Art. 54.

Il podestà trasmette la ricevuta del certificato di iscrizione, rilasciatagli dal pensionato, all'Intendenza di finanza — Sezione Tesoro — insieme con il certificato, datato, da lui sottoscritto e convalidato col suggello del Municipio, nel quale attesti di aver preso nota nei registri anagrafici del Comune della qualità di pensionato del titolare del libretto.

Art. 55.

Qualora il titolare del certificato di iscrizione non risieda nel Comune ovvero sia deceduto o non sussistano più le condizioni alle quali risulti subordinato il godimento della pensione, il podestà restituisce il certificato di iscrizione all'Intendenza di finanza mittente (Sezione Tesoro), cui dà anche notizia delle circostanze di fatto per le quali non sia più dovuta la pensione o se ne debba effettuare altrove il pagamento.

Art. 56.

L'Intendenza di finanza — Sezione Tesoro — sospende il pagamento delle pensioni, finchè non sia venuta in possesso della ricevuta del certificato di iscrizione e del certificato anagrafico indicato nel precedente art. 54. Detto certificato è necessario anche quando non si tratti di nuova iscrizione, ma di una partita di pensione proveniente da altra Intendenza di finanza, per cambiamento di residenza del pensionato.

Art. 57.

Quando, per morte del titolare di una pensione, ovvero per matrimonio di vedove od orfane provviste di pensione di riversibilità, o per altra causa, non debbasi più provvedere al pagamento degli assegni, l'Intendenza di finanza - Sezione Tesoro — chiude le relative partite e ne prende nota nel registro indicato al precedente art. 51, dandone comunicazione al Ministero interessato, e, nel caso di pensioni liquidate dalla Corte dei conti, anche al Ministero delle finanze (ufficio schedario).

Art. 58.

In caso di cambiamento di residenza, i pensionati, per ottenere la prosecuzione dei pagamenti nella nuova sede, devono produrre all'Intendenza di finanza — Sezione Tesoro — presso la quale è iscritta la relativa partita di pensione, apposita domanda, corredata del certificato del Comune, di cui al precedente art. 54.

Nel caso di trasferimento della residenza in un Comune di altra Provincia, la domanda, col certificato di cui al com-

ma precedente, può anche essere prodotta all'Intendenza di finanza — Sezione Tesoro — presso la quale deve iscriversi la partita.

Art. 59.

In caso di trasferimento della residenza di un pensionato in un Comune di altra Provincia, l'Intendenza di finanza — Sezione Tesoro — presso la quale è iscritta la partita, trasmette a quella che deve provvedere agli ulteriori pagamenti, a richiesta della medesima quando manchi la richiesta dell'interessato, il ruolo in corso di pagamento, insieme col fascicolo degli atti, coi ruoli di variazione e con gli eventuali ruoli conti correnti in precedenza esauriti.

L'Intendenza di finanza mittente e quella ricevente prendono nota dell'avvenuto trasporto dei pagamenti nel registro indicato al precedènte art. 51.

Nello stesso registro, sempre per ordine cronologico, deve prendersi nota dei ruoli conti correnti chiusi per qualunque causa.

Alla fine di ogni mese, deve essere trasmesso alla Ragioneria delle Amministrazioni centrali od Aziende autonome competenti e alla Corte dei conti un estratto del registro predetto.

Art. 60.

La copia del decreto di concessione della pensione o dell'assegno è, dall'Intendenza di finanza — Sezione Tesoro — spedita al podestà insieme al certificato d'iscrizione per la consegna all'interessato, agli effetti di cui al primo comma dell'art. 14 del Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703.

I decreti di concessione di indennità per una sola volta, i decreti di riscatto dei servizi e quelli con i quali si respingono domande relative al trattamento di quiescenza, sono direttamente comunicati agli interessati, con le stesse forme e modalità previste per i decreti di pensione, a cura del Ministero competente, con lettera a stampa conforme all'allegato *L*.

La consegna della copia del decreto che concede o nega il riscatto all'impiegato in servizio è effettuata dal capo dell'ufficio dal quale l'impiegato stesso dipende, previo ritiro di apposita ricevuta, da rimettere all'Amministrazione centrale competente.

Art. 61.

Per gli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, il decreto è comunicato in via amministrativa dal Ministero competente alla Direzione generale medesima, che ne rilascia ricevuta.

Art. 62.

Nei casi di pensione o indennità miste, il decreto, a cura del Ministero, è trasmesso alla competente pretura, perchè ne faccia eseguire gratuitamente la notifica all'Ente interessato, per mezzo dell'ufficiale giudiziario da essa dipendente.

L'ufficiale giudiziario stende e firma la dichiarazione della eseguita notificazione tanto nella copia del decreto, che consegna alla parte interessata, quanto sul referto unito. Questo, munito del bollo e del visto del pretore, viene, a cura del pretore stesso, restituito all'Amministrazione mittente.

CAPO VIII.

Disposizioni finali.

Art. 63.

Ogni Amministrazione, che provvede alla liquidazione del trattamento di quiescenza, ha un proprio archivio e due registri, nei quali vengono rispettivamente annotati, per numero progressivo, tutti i decreti concessivi e negativi ed i relativi estremi di emissione e di registrazione.

Art. 64.

Presso il Ministero delle finanze è istituito un ufficio, per la formazione e la custodia di uno schedario generale delle pensioni.

Ogni ufficio centrale o direzione generale trasmette all'ufficio, non appena registrato il relativo decreto alla Corte dei conti, una scheda per ciascuna pensione o altro assegno continuativo liquidato, redatta conformemente agli allegati *F, G, H* al presente decreto.

L'ufficio schedario del Ministero delle finanze, ricevuta la scheda di cui al comma precedente, ricerca se al nome del pensionato o del dante causa esista altra partita di pensione e fa conoscere il risultato delle indagini all'Amministrazione che dispose la liquidazione.

CAPO IX.

Disposizioni transitorie.

Art. 65.

Le domande per la riversibilità delle pensioni, già liquidate dalla Corte dei conti, devono essere dirette al Ministero delle finanze.

Il Ministero (Ufficio schedario), ricevuta la domanda, vi appone il timbro a calendario, ne prende nota sulla scheda relativa alla pensione del dante causa e trasmette la domanda stessa all'Amministrazione liquidatrice, con l'indicazione dei dati risultanti dalla scheda. Contemporaneamente richiede alla Corte dei conti il fascicolo della pensione liquidata e lo trasmette all'Amministrazione.

Quando le ricerche del Ministero delle finanze avessero esito negativo, viene ugualmente inoltrata la domanda all'amministrazione competente con l'annotazione del caso.

Nello stesso modo si provvede nei casi in cui sia prodotta domanda per l'applicazione del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431.

Art. 66.

In tutti i casi di concessione di pensione, in cui debba effettuarsi, con la stessa o con successiva decorrenza, detrazione di rendita per l'assicurazione obbligatoria dei salariati, viene fatta riserva di nuovo provvedimento, apponendo la avvertenza seguente:

« Salvo nuovo provvedimento, quando sarà emanato il decreto Reale previsto dal R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383 (art. 45), in conseguenza delle modificazioni apportate al regime dell'assicurazione obbligatoria con la legge 13 dicembre 1928, n. 2900 ».

Art. 67.

Le domande di concessione di pensioni, da liquidare in base alle norme ex regime austro-ungarico e fiumano, sono indirizzate dagli interessati ai competenti uffici centrali o provinciali. Questi ultimi, dopo aver provveduto alla liquidazione, trasmettono il relativo decreto, con i documenti allegati, alla Amministrazione centrale, che provvede alla emissione del ruolo e all'inoltro degli atti alla Corte dei conti, per il prescritto riscontro di legittimità.

La Corte restituisce il decreto registrato all'Amministrazione centrale, che provvede alla emissione dei certificati di iscrizione e li trasmette, col ruolo di pagamento, all'Intendenza di finanza competente.

Art. 68.

Ai decreti di concessione delle pensioni liquidate in base alle norme del cessato regime austro-ungarico e fiumano deve essere allegato il certificato di cittadinanza italiana del titolare.

I decreti di cui al precedente comma, devono contenere la clausola del godimento degli assegni sotto condizione che gli interessati abbiano la loro residenza nel Regno, salvi i casi di regolare dispensa da parte delle autorità competenti.

Art. 69.

Il presente decreto entra in vigore il 16 luglio 1933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 334, *foglio* 21. — MANCINI.

Allegato A

Posizione N. .... Decreto N. ....

IL MINISTRO

per ....

Visti (1) ....
Visto il decreto (2) .... in data .... col quale il
Signor .... di (3) ....
nato a .... il .... fu (4) ....
a decorrere dal......................
Ritenuto che, in base agli anni di servizio prestati e agli stipendi percepiti, spetta (5) .... risultante dal prospetto che segue:

Serie dei servizi						Liquidazione						*Annotazioni*
qualità	dal	al	anni	mesi	giorni	Formazione della media degli stipendi						
							anni	mesi	giorni	Stipendio o paga	Ammontare	(6)
						dal..... al.....	....	....	....	......	......	
						dal..... al.....	....	....	....	......	......	
						dal..... al.....	....	....	....	......	......	
						dal..... al.....	....	....	....	......	......	
						Totale triennale	....	....	....	......	......	
						Media triennale L.						
						Per anni .... di servizio						
Totale			....	....	....	Pensione (o assegno) L.						

Decreta:

È conferita al Signor (7) ....
residente in .... l' (8) .... di lire (9)......................
a decorrere dal .... da durare ....
Spetta l'assegno mensile di caro viveri di L. ....

Avvertenze – (10) ....
....
La presente liquidazione è (11) ....

Roma, addì ....

Il Ministro
....

(1) Leggi e decreti applicati.
(2) Reale o Ministeriale.
(3) Paternità.
(4) Collocato a riposo o in posizione ausiliaria, dispensato, revocato, ecc.
(5) La pensione, l'assegno o l'indennità.
(6) Motivi per i quali non sono ammessi periodi di servizio o calcolati assegni o retribuzioni; avvertenze circa il riscatto dei servizi.
(7) Cognome, nome, qualifica.
(8) Pensione, assegno, indennità.
(9) In lettere.
(10) Eventuali clausole circa il contributo per il riscatto dei servizi, il riparto dell'onere della pensione, l'imputazione di pensione provvisoria, ecc.
(11) definitiva, provvisoria.

Allegato B

Posizione N. .... Decreto N. ....

IL MINISTRO

per ....

Visti (1) ....
Ritenuto che in seguito alla morte del Signor (2) ....
.... avvenuta il .... spetta (3)
.... risultante dal prospetto che segue:

Serie dei servizi						Liquidazione						*Annotazioni*
qualità	dal	al	anni	mesi	giorni	Formazione della media degli stipendi						
							anni	mesi	giorni	Stipendio o paga	Ammontare	(4)
						dal..... al.....	...	....	....	......	......	
						dal..... al.....	...	....	....	......	......	
						dal..... al.....	...	....	....	......	......	
						dal..... al.....	...	....	....	......	......	
						Totale triennale	....	....	....	......	......	
						Media triennale						
						Per anni .... di servizio						
						Pensione diretta L.						
Totale			....	....	....	» indiretta (%) L.						

Decreta:

È conferita alla Signora .... di .... nata a ...... vedova di....... residente in.......... l' (5) .... di lire (6)............
.... a decorrere dal .... da durare............
La pensione è ridotta a L. ...... a L. .... a L. .... a L. ...., quando, per raggiunta maggiore età o anteriormente, per morte e, se femmine, per matrimonio dei figli (7) ....
....
l'interessata debba considerarsi come vedova con tre, con due, con uno o senza orfani.
Spetta l'assegno mensile di caro viveri di L.........
La presente liquidazione è (8).............

Avvertenze – . ...
....

Roma, addì ....

Il Ministro
....

(1) Leggi e decreti applicati.
(2) Cognome, nome e qualità del dante causa.
(3) La pensione, l'assegno o l'indennità.
(4) Annotazioni circa i periodi di servizio o non riconosciuti o non riscattati e circa il contributo di riscatto di servizi.
(5) Pensione, assegno o indennità.
(6) In lettere.
(7) Nome e data di nascita di ciascun figlio.
(8) Definitiva o provvisoria.

ALLEGATO C.

Posizione N. .... Decreto N. ....

IL MINISTRO

per ....

Visti (1) ....

Ritenuto che, in seguito alla morte del Signor (2) ....

.... pensionato, avvenuta il ....

spetta a (3) .... di lui l'annua pensione di L. ....

corrispondente al (4) .... della pensione diretta.

DECRETA:

È conferita al .... Signor .... di (5) ....

(6) .... di .... residente in ....

l'annua pensione di L. .... a decorrere dal ....

da durare (7) ....

Spetta l'assegno mensile di caro-viveri di L. ....

La presente liquidazione è definitiva.

Avvertenze ....

....

....

Roma, addì ....

IL MINISTRO

(1) Leggi e decreti applicati.
(2) Cognome, nome, paternità e qualità del dante causa.
(3) Alla vedova o agli orfani.
(4) Percentuale.
(5) Paternità.
(6) Vedova, orfano.
(7) Finchè vedova; per gli orfani: finchè minorenni e per le femmine, inoltre, purchè nubili.

ALLEGATO D

Posizione N. .... Decreto N. ....

IL MINISTRO

per ....

Vista la legge ....

Visto il decreto ....

Vista la domanda ....

Ritenuto che il Sig. .... di. ....

nato a .... il .... ha prestato servizio dal .... al .... senza (1) .... interruzioni per un complessivo periodo di anni ....

che negli ultimi tre anni di servizio ebbe gli stipendi di L. .... dal ....: e di L. ....: dal.................... con una media, nell'ultimo triennio, di L. .... e perciò gli spetta il massimo della pensione, corrispondente ai quattro quinti della media suddetta;

DECRETA:

Il Signor (2) .... è collocato a riposo dal .... e dalla stessa data gli è conferita la pensione annua di L. .... da durare a vita.

Spetta, inoltre l'assegno mensile di caroviveri di L...........

Il primo pagamento dovrà eseguirsi in ....

Avvertenze ....

....

....

La presente liquidazione è definitiva.

Roma, lì ....

IL MINISTRO

(1) Oppure: con.
(2) Cognome, nome, paternità e qualifica.

ALLEGATO E.

Posizione n. .... Decreto n. ....

IL MINISTRO

per ....

Viste le leggi ....

Visti i Regi Decreti ....

Vista la domanda in data .... presentata il giorno .... con la quale il Signor (1) .... di .... nato a .... il .... chiede il riconoscimento agli effetti di pensione dei seguenti periodi di servizio:

dal .... al .... in qualità di ....
dal .... al .... in qualità di ....
dal .... al .... in qualità di ....
dal .... al .... in qualità di ....

Ritenuto che il richiedente, all'atto della presentazione della domanda aveva lo stipendio di L. ....

Considerato che i periodi dal .... al (2) ....
....

DECRETA:

Sono riconosciuti utili agli effetti di pensione a favore del Sig. (1) .... anni ...... mesi ...... giorni ...... di servizio straordinario, con trattenuta del contributo di L. .... sullo stipendio, in n. (3) .... rate a cominciare dal mese successivo a quello della registrazione del presente decreto alla Corte dei Conti.

Liquidazione del contributo	Annotazioni varie
Percentuale del 2 % su L. .... » » 3 % » L. .... L. ...... per anni ... mesi ... giorni ... Totale contributo L.	Il servizio, è stato riscattato per (4).. ....

Roma, lì ....

IL MINISTRO

(1) Cognome, nome e qualità dell'impiegato.
(2) Non sono da riconoscersi perchè ....
(3) Numero delle rate, oppure «in una sola volta».
(4) Metà o intero.

(Scheda color rosso) ALLEGATO F

MINISTERO (1) ....
....

Certificato di iscrizione n....... Decreto n.........
Pensione o assegno diretto Posizione n.......

Signor .... di ....

qualità:

Pensione (2) / assegno p. a. { L. .... dal ....

per la durata di (3)..........................

Decreto in data..............................

Registrato alla Corte dei Conti il........... registro n...... foglio.....

Avvertenze – ....
....
....

(Timbro a calendario) IL CAPO DEL PERSONALE

....

suggello d'ufficio

(1) Indicare, oltre il Ministero, la Direzione Generale o l'Ufficio Centrale.
(2) Cancellare la parola non adatta.
(3) A vita, oppure: anni n.......

(Scheda color bianco) ALLEGATO G

MINISTERO (1) ....

....

Certificato d'iscrizione n. ...... Decreto n. ....

Pensione o assegno **indiretto** Posizione n. ....

Signor .... di ....

Qualità (2) .... di (3) ....

(4) { Impiegato civile / Militare / Salariato } (5) ....

Pensione o assegno di L. .... dal ....

sino al ....

Decreto in data ....

Registrato alla Corte dei Conti il .... registro n. .... foglio ....

Avvertenze – ....

....

....

(Timbro a calendario) IL CAPO DEL PERSONALE

....

suggello d'ufficio

(1) Indicare, oltre il Ministero, la Direzione Generale o l'Ufficio Centrale.
(2) Vedova, orfani, padre, madre, fratello, sorella.
(3) Cognome o nome del dante causa.
(4) Cancellare la parola non adatta.
(5) Qualità del dante causa, titolo e grado.

(Scheda color verde) ALLEGATO H

MINISTERO (1) ....

....

Certificato d'iscrizione n. ...... Decreto n. ....

Riversibilità di pensione Posizione n. ......

Signor .... di ....

Qualità (2) .... di (3) ....

Pensionato (4) ....

Pensione di riversibilità L. .... dal ....

sino al ....

Decreto in data ....

Registrato alla Corte dei Conti il .... registro n. .... foglio ....

Avvertenze (5) ....

....

....

(Timbro a calendario) IL CAPO DEL PERSONALE

....

suggello d'ufficio

(1) Indicare, oltre il Ministero, la Direzione Generale o l'Ufficio Centrale.
(2) Vedova o orfano.
(3) Cognome e nome del dante causa.
(4) Qualità del dante causa, titolo e grado nell'impiego.
(5) Tra le avvertenze sarà indicato il numero di posizione e il numero del decreto di pensione o della deliberazione che concesse la pensione al dante causa.

ALLEGATO I

INTENDENZA DI FINANZA
SEZIONE TESORO
di . . . .

Prot. n. . . . . . .
Allegati . . . . . .

RACCOMANDATA

. . . . , *li* . . . . . . *193* - *X*

OGGETTO

Consegna di copia del decreto e del certificato di iscrizione n. ... relativi alla pensione assegnata al . . . .

Si trasmettono a V. S., per la consegna all'interessat .., copia del decreto di concessione, e il certificato di iscrizione (libretto) n. . . . relativi alla pensione assegnata a . . .
. . . .
. . . .

All'atto della consegna codesto Municipio dovrà accertare l'identità personale del . . . .
. . . .
e che sussistano tuttora le condizioni alle quali, secondo quanto risulta dalla copia del decreto, è subordinato il godimento della pensione.

Inoltre, V. S. avrà cura di fare apporre dal . . . . .
. . . .
la propria firma, a pagina 2, del certificato di iscrizione; firma, che dovrà essere autenticata da V. S. e convalidata col suggello di codesto Municipio. Nello stesso modo dovrà essere autenticata la fotografia del . . . .
. . . .
dopo che la fotografia medesima sarà stata applicata stabilmente sulla pagina interna della copertina del certificato di iscrizione.

Nel caso che . . l . . signor . . . .
. . . .
non sappia o, non possa firmare . l . medesim . . dovrà apporre sul certificato di iscrizione un segno di croce alla presenza di due testimoni, che dovranno convalidare, con la propria firma (nome, cognome e paternità), il segno di croce predetto.

Infine, . . l . . Signor . . . .
dovrà accusare ricevuta della copia del decreto e del certificato di iscrizione sull'unito modello avvertendo che la di lui firma o segno di croce, nel caso che egli non sappia o non possa firmare, dovrà essere autenticata nei modi su indicati. Detto modello, debitamente completato da codesto Municipio dovrà, a cura di V. S., essere subito inviato, in piego raccomandato, a questa Intendenza di Finanza - Sezione Tesoro.

Nel caso che . . l . . Signor . . . .
. . . . *più non risieda in codesto Comune o più non sussistano le condizioni alle quali è subordinato il pagamento della pensione, V. S. dovrà prontamente restituire la copia del decreto e l'unito certificato di iscrizione a questa Intendenza di Finanza - Sezione Tesoro - cui dovrà insieme partecipare tutte quelle circostanze di fatto per le quali non sia più dovuta la pensione stessa.*

Con l'occasione, ad evitare indebiti pagamenti dei quali codesto Comune potrebbe essere chiamato a rispondere, si ricorda a V. S. la disposizione dell'art. 23 del R. decreto 24 aprile 1927, n. 677, per la quale « le autorità municipali « hanno l'obbligo di comunicare, senza ritardo, alle Intendenze di Finanza (Sezione Tesoro) od alle Amministrazioni « Centrali la morte dei pensionati e degli altri titolari di « assegni a carico dello Stato e delle Amministrazioni Autonome, nonchè le eventuali celebrazioni di matrimonio delle « vedove od orfane assegnatarie di pensioni, ai termini dell'art. 115 del R. decreto 25 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile, e delle istruzioni emanate dal « Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto ».

Per le comunicazioni su indicate V. S. potrà servirsi delle apposite lettere a stampa Mod. 92 C. G. facendone richiesta all'Economato dell'Intendenza di Finanza di . . . . . .

p. L'INTENDENTE DI FINANZA:

Il Direttore della Sezione Tesoro:

Al Sig. PODESTÀ
di
. . . .

ALLEGATO L

MINISTERO DEL . . . .

RACCOMANDATA

Divisone. . . . *Sezione*. . . .
Prot. n. . . . *Allegati* . . . .

li . . . . *193* . . *X* . .

Al Sig. Podestà
del Comune di . . . .

OGGETTO

—

Consegna di copia del decreto di

Risposta al foglio del . . . .
Div. . . . . *Sez.* . . . . . *n.* . . . .

Si trasmette a V. S., per la consegna all'interessat . . ., copia del decreto ministeriale n. . . . . . in data . . . . di . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

All'atto della consegna V. S. dovrà accertare l'identità personale del . . . . che dovrà accusare ricevuta della copia di decreto sull'unito modello il quale dovrà essere da lui datato e sottoscritto. Nel caso che . . l . . signor . . . . non sappia e non possa firmare, . . . l . . . medesim . . . dovrà apporre sul modello stesso un segno di croce alla presenza di due testimoni che dovranno convalidare, con la propria firma (nome, cognome e paternità), il segno di croce stesso.

La sottoscrizione, mediante firma o segno di croce, apposta sull'unito modello dal . . . . . signor . . . . dovrà essere autenticata da V. S. e convalidata col suggello di codesto Municipio.

Quindi il modello stesso, dovrà a cura di V. S. essere subito inviato, in piego raccomandato, a questo Ministero.

Nel caso che . . . l . . . signor . . . . più non risieda in codesto Comune e, così pure, nel caso in cui per una qualsiasi ragione non possa esser . . . . consegnata la copia di decreto, V. S. dovrà subito restituire a questo Ministero la stessa copia di decreto specificando le circostanze di fatto per le quali non sia stato possibile effettuarne la consegna.

p. *Il Ministro*:

PROVINCIA DI . . . .

MUNICIPIO DI . . . .

Prot. n. . . . . . .

Risp. a f. del . . . .
N. . . . . . .

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dal Podestà del Comune di . . . . la copia del decreto Ministeriale in data . . . .
n. . . . . e il certificato di iscrizione (libretto)
n. . . . . della pensione . . . .

. . . .

. . . .

. . . . li . . . . 193 . . - X

Firma . . . .
» . . . . testimone
» . . . . »

Io sottoscritto, Podestà del Comune di . . . . attesto di avere accertato l'identità personale del . . . .
. . . .
e che ne è autentic . . . . I . . . . dal . medesim . su appost . . . in mia presenza e alla presenza dei Sigg. che sono domiciliati in questo Comune e sono persone probe, degne di fede e a me personalmente cognite.

Attesto, inoltre, di aver preso nota, per le partecipazioni che il Municipio è tenuto a fare ai termini dell'art. 23 del R. decreto 24 aprile 1927, n. 677, della qualità di pensionat . . del . . . . nel foglio di famiglia e nella scheda individuale del registro di popolazione al nome de . . pensionat . . medesim . .

. . . . . lì . . . . 193 . - X .

IL PODESTÀ:

All'Intendenza di Finanza
Sezione Tesoro
. . . .

(La presente sarà trasmessa in busta chiusa raccomandata).

PROVINCIA DI . . . .

MUNICIPIO DI . . . .

Prot. n. . . . . . .

Risp. al f. del . . . .

N. . . . .

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dal Podestà del Comune di . . . . la copia del decreto Ministeriale in data . . . . n. . . . . di . . . .

. . . . li . . . . 193 . . . - X

Firma . . . .

» . . . . testimone

» . . . . »

Io sottoscritto, nella qualità di Podestà del Comune di . . . ., attesto di avere accertata l'identità personale del . . . . e che ne è autentic . . . . l . . . . . (1) . . . . dal . . medesim . . su appost . . . in mia presenza e alla presenza dei signori . . . . che sono domiciliati in questo Comune e sono persone probe, degne di fede e a me personalmente cognite.

. . . . . li . . . . 193 - X .

IL PODESTÀ:

Al Ministero del . . . .

ROMA

(1) Aggiungere le parole « la firma » *oppure* « il segno di croce » a seconda dei casi.

(La presente sarà trasmessa in busta chiusa raccomandata).

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

Prezzo L. 1 —